



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 25/10/2021

CC N. 50

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI INDENNITA' A FAVORE DI P.M. QUALE COMPENSO PER LA FUNZIONE DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DELL'A.S.N. (GIA' A.M.F.)

L'anno duemilaventuno addì 25 del mese di ottobre alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Luca Papini nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		Si	BERTO MARCO PAOLO	LEGA	Si
GHEZZI LUCA	P.D.	Si	GITTANI ALESSANDRO	LEGA	Si
CATANIA ANDREA	P.D.	Si	GROLLI MAURO	LEGA	Si
BARTOLOMEO PATRIZIA	P.D.	Si	ZINESI MAURIZIO	M.5 S.	Si
TARANTOLA MARCO	P.D.	Si	VAVASSORI LUIGI ANDREA	M.5 S.	Si
CALABRIA DANIELE	P.D.	Si	CILIBERTO MASSIMO	C.B. CIVICA	No
MARTINO RAFFAELE	P.D.	Si	SEGGIO GIUSEPPE	F.D.I.	Si
DAINO ROSARIO	LEGA	Si	DAMBRA SCELZA	L.C. L.T.C.	Si
BOGNANNI SILVANA	LEGA	Si	SALMI CATIA	F.D.I.	Si
MODENA FILIPPO	LEGA	No	DI LAURO ANGELO	GRUPPO MISTO	Si
FUMAGALLI CRISTIANO	LEGA	Si	CIOTOLA CARLO	F.I.	Si
PAPINI LUCA	LEGA	Si	MALAVOLTA RICCARDO	N.C.I.	Si
RAHO MARIA CONCETTA	LEGA	No			

Componenti presenti n. 22 (13 presenti all'appello, 9 entrano nel corso della seduta).

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI INDENNITA' A FAVORE DI P.M. QUALE COMPENSO PER LA FUNZIONE DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DELL'A.S.N. (GIA' A.M.F.)
----------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

OMISSIS

- Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione

vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

Ritenuto, pertanto che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente.

Rilevato che:

- il giudizio in oggetto riguarda la quantificazione delle competenze spettanti al Dott. P.M. per l'espletamento dell'attività di componente del Collegio dei revisori dell'Azienda Speciale Nido (già Azienda Multiservizi e Farmacie) in assenza di un provvedimento specifico del Comune per il periodo dell'incarico;
- Il decreto ingiuntivo, a suo tempo presentato dal Dott. P.M. per il pagamento delle indennità quantificate secondo le tariffe professionali, era stato confermato dal Tribunale di Monza nonostante l'opposizione presentata da AMF;
- a seguito di ricorso in appello la Corte aveva capovolto l'esito della causa, ritenendo corretta la quantificazione dell'attività secondo le risalenti delibere comunali del 1996, revocando, contestualmente, il decreto ed ordinando la restituzione delle somme versate in virtù della sentenza di primo grado;
- nel giudizio di Cassazione la Corte aveva invece, stabilito l'inapplicabilità delle predette risalenti delibere, l'inapplicabilità anche delle tariffe professionali e chiesto nel giudizio di rinvio alla Corte d'Appello di individuare il criterio per la corretta quantificazione del dovuto;
- con sentenza in data 08.03.2021, resa nella causa riassunta in grado d'appello (R.G.N. 4463/2019) promossa da P. M. con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo, quale avente causa dell' Azienda Speciale Nido (già Azienda Multiservizi e Farmacie) la Corte d'Appello ha accertato le indennità spettanti al ricorrente, quantificate secondo il prospetto allegato parte integrante del presente atto, per un totale di € **20,887,87** che il Comune sarà tenuto a liquidare.

Rilevato che

- la sentenza sopra citata risulta essere esecutiva ed è già intervenuta la notifica del titolo esecutivo da cui decorre il termine per procedere all'esecuzione.

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato

per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- trattandosi di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Rilevato quindi che le predette somme trovano copertura sul capitolo 1120390 "Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali; prestazioni di servizi, assistenza legale" c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, Centro di Responsabilità 06_S, del Bilancio di previsione 2021

Visti i pareri positivi obbligatori del Collegio dei Revisori, previsti dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) reso in data 08/10/2021

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza e che pertanto nel caso di specie la competenza è del Dirigente del Settore Affari Legali e Audit;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri dei Revisori dei Conti

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000;

Richiamate le delibere con le quali il Consiglio Comunale ha approvato:

La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di "Approvazione DUP 2021-2023";

La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di "Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023";

La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023";

Con voti espressi come da allegato report 1

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € **20,887,87** di cui alla sentenza esecutiva di condanna al pagamento delle indennità quantificate secondo il prospetto allegato parte integrante della presente deliberazione;

di dare atto che la predetta somma trova copertura sul capitolo 1120390 "Assistenza vertenze legali, arbitrali e pareri legali; prestazioni di servizi, assistenza legale" c.d.c. A3, 206, Piano Finanziario 1.03.02.11.006, Centro di Responsabilità 06_S, del Bilancio di previsione 2021;

di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto.

L'Assessora De Cicco illustra l'argomento. Alla proposta è stato presentato un emendamento tecnico, allegato quale parte integrante, che ha ottenuto parere favorevole dal Dirigente e dai Revisori dei conti.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione l'emendamento tecnico e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0002):

Componenti presenti:	n.22
Componenti votanti:	n.22
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n.00
Astenuti:	n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento tecnico **accolto**.

Il Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone quindi in votazione l'argomento in oggetto ("*Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza di condanna al pagamento di indennità a favore di P.M. quale compenso per la funzione di componente del Collegio Revisori dell'A.S.N. (gia' A.M.F.)*") così come emendato e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0003):

Componenti presenti:	n.22
Componenti votanti:	n.22
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n.00
Astenuti:	n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione come emendata **approvata**.

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto e si determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0004):

Componenti presenti:	n.22
Componenti votanti:	n.22
Voti favorevoli:	n.22
Voti contrari:	n.00
Astenuti:	n.00

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione **immediatamente eseguibile**.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Luca Papini

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera